

1° - che l'importo cauzionale determinato con i criteri suddetti comporta l'immobilizzo di somme di una certa entità, con la conseguente diminuzione delle disponibilità liquide necessarie per la gestione delle agenzie generali;

2° - che il Ministero delle Finanze, per le gestioni appaltate delle imposte di consumo e per le esattorie delle imposte dirette, consente agli appaltatori di prestare la prescritta cauzione, per un importo del 70%, mediante polizze fidejussorie, e ciò, soprattutto, allo scopo di lasciare agli appaltatori stessi una più larga disponibilità di danaro liquido per la conduzione delle gestioni.

La Commissione per l'organizzazione periferica, nella seduta del 18 gennaio 1953, esaminata la questione sopra esposta, ha espresso parere favorevole alla modifica delle condizioni stabilite per la prestazione delle cauzioni da parte degli agenti generali del capitolato suddetto, nel senso che le cauzioni stesse possono essere costituite, anche mediante polizze fidejussorie,